



A.V. PROTEZIONE CIVILE
MELEGNANO - ONLUS
Piazza XXV Aprile, 8
20077 Melegnano (MI)
Costituita nel 1985 - C.F. 92511550151
e-mail: info@avpcmelegnano.org

Verbale Assemblea generale dei soci del 27/06/2022

Presenti: Bonomo, Ceravolo, Costa Giuseppe, Costa Riccardo, Di Costa (delega Verza), Liut, Lorenzetti, Lutri, Magnabosco Cinquetti, Melfa, Radice, Rossi (delega Costa Giuseppe), Spagnuolo, Verza.

Assenti: Lazzerini, Dolfini, Iaconelli

O.d.G.:

- 1) Modifiche articoli Statuto come da richiesta Città Metropolitana
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente, verificato la regolarità dell'assemblea, essendo presente il numero legale dei Soci previsto, alle ore 21,00 dichiara aperta la seduta

Punto 1) Si procede ad illustrare le variazioni apportate agli articoli 7 e 9 dal Consiglio Direttivo.

Al termine della discussione si procede a votazione.

I nuovi articoli sono stati approvati all'unanimità.

Alla luce delle modifiche apportate, il nuovo Statuto (Allegato 1) verrà sottoposto a registrazione presso gli uffici di competenza.

*ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO DLGS 112/2012
ART 3 e 5.*

L'assemblea si conclude alle ore 22,00

Il Presidente

Antonino Epifanio Bonomo

il segretario

Radice Claudio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 26/04/2022 al n° 2353 e 3
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del ESENTE

Il Funzionario
Donata Ravasi
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



Associazione Volontari Protezione
Civile MELEGNANO

STATUTO

Revisione 27 giugno 2022

Atto registrato a Bolzano il 26-07-2021 al N° 2353 Serie 3.





ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE MELEGNANO

STATUTO

Revisione 27 Giugno 2022

- Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**
Art. 1 : Denominazione, sede, durata e distintivo sociale
Art. 2 : Statuto e regolamento.
Art. 3 : Efficacia dello statuto e del regolamento.
Art. 4 : Modificazione dello statuto e del regolamento.
Art. 5 : Interpretazione dello statuto e del regolamento.
- Titolo II: FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**
Art. 6 : Solidarietà.
Art. 7 : Scopo, finalità e attività.
Art. 8 : Ambito territoriale di intervento.
- Titolo III: GLI ADERENTI**
Art. 9 : Forme di adesione.
Art. 10: Ammissione e numero degli associati.
Art. 11: Diritti.
Art. 12: Doveri.
Art. 13: Esclusione.
- Titolo IV: GLI ORGANI SOCIALI**
Art. 14: Indicazione degli organi sociali.
Art. 15: L'assemblea.
Art. 16: Il consiglio direttivo.
Art. 17: Il presidente.
Art. 18: Il vicepresidente.
Art. 19: Il coordinatore.
Art. 20: Il segretario.
Art. 21: Il tesoriere.
Art. 22: Organo di controllo
- Titolo V: LE RISORSE ECONOMICHE**
Art. 23: Patrimonio
Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili
Art. 25 Indicazione delle risorse.

Art. 26: I beni.
Art. 27: I contributi degli aderenti.
Art. 28: Erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 29: Rimborsi da convenzioni.
Art. 30: Proventi derivanti da attività marginali.
Art. 31: Devoluzione dei beni.

- Titolo VI: **IL BILANCIO**
Art. 32: Bilancio consuntivo e preventivo
Art. 33: Libri.
Art. 34: Approvazione del bilancio.
- Titolo VII: **LE CONVENZIONI**
Art. 35: Deliberazione delle convenzioni
Art. 36: Stipula e attuazione della convenzione
- Titolo VIII: **VOLONTARI, LAVORATORI**
Art. 37: Volontari.
Art. 38: Lavoratori.
- Titolo IX: **LA RESPONSABILITÀ**
Art. 39: Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.
Art. 40: Responsabilità dell'organizzazione.
- Titolo X: **RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**
Art. 41: Rapporti con enti e soggetti privati.
Art. 42: Rapporti con enti e soggetti pubblici.
- Titolo XI: **DISPOSIZIONI FINALI**
Art. 43: Disposizioni finali.

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, durata e distintivo sociale

È costituita l'organizzazione di volontariato (ODV), ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), avente natura di associazione denominata: "Associazione Volontari per la Protezione Civile – Melegnano" con atto notarile in data 13 Marzo 1985 presso lo studio del notaio Soana dr. Andrea.

La sede dell'organizzazione viene fissata nel comune di Melegnano, ed ha durata illimitata.

Il distintivo sociale consta di uno scudo a fondo azzurro recante al centro una stella sottostante a due asce incrociate con croce dominante e sovrastato da un'ala; presenta, per esteso o in forma abbreviata, la dicitura: "Associazione Volontari per la Protezione Civile - Melegnano".

Articolo 2

Statuto e regolamento

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto (deliberato dall'Assemblea dei soci in data 13 marzo 2019 e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di Lodi, sostituendo a tutti gli effetti lo statuto precedente e dal regolamento interno, ed agisce nei limiti della legge:

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
- D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile);
- Circolare del 6 agosto 2018 (Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile);

e delle loro successive modifiche ed integrazioni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme di questo statuto e del regolamento interno sono ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 3

Efficacia dello statuto e del regolamento

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività dell'organizzazione stessa.

Il regolamento interno disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività.

Articolo 4

Modificazione dello statuto e del regolamento

Il presente statuto e il regolamento sono modificabili con deliberazione dell'Assemblea, in presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le modificazioni dello statuto, inoltre, devono essere regolarmente registrate presso il competente ufficio del registro.

Articolo 5

Interpretazione dello statuto e del regolamento

Lo statuto e il regolamento sono interpretati secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II: FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6 Solidarietà

L'organizzazione non ha scopi di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale.

Articolo 7 Scopo, finalità e attività

L'associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, (generalità della popolazione) l'attività di interesse generale di protezione civile, completa ed articolata secondo quanto previsto dalla legge (art. 2, D.lgs n°1/2018, dall'art. 5 punto Y del Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, volti alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

Nello specifico, le attività sono rivolte alle seguenti aree di intervento:

- a) formazione della coscienza civile, mediante attività di informazione alla collettività, conferenze, corsi di formazione anche all'interno delle scuole e altre forme opportune;
- b) promozione e svolgimento di attività di previsione, prevenzione e protezione in relazione alla tipologia dei rischi propri dell'ambito territoriale locale propri dell'organizzazione;
- c) svolgimento di attività di soccorso tecnico nei settori specialistici sviluppati in relazione alla tipologia dei rischi propri dell'ambito territoriale locale;
- d) promozione e svolgimento di attività di formazione dei volontari nelle suddette aree di intervento al fine di fornire una preparazione idonea all'attività propria dei singoli e l'acquisizione di una specialità individuale.

Conformemente al dettato dell'art. 18, 38 e 41 del D.lgs n°1/2018, l'organizzazione intende, nel proprio ambito territoriale di operatività:

- fornire al prefetto e al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione, comprensiva della eventuale presentazione di proposte di interventi operativi, ai fini della partecipazione ai piani di protezione civile;
- in emergenza, partecipare all'attuazione dei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione.

A tal fine, l'organizzazione presta la sua opera in base a esplicita richiesta dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Le attività suesposte saranno svolte dall'organizzazione nell'interesse primario di sviluppare requisiti di affidabilità e capacità operativa.

L'organizzazione infine intende confermare le proprie finalità operative nel quadro del Servizio Nazionale di Protezione Civile attraverso:

- l'iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato;
- l'iscrizione nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 8

Ambito territoriale di intervento

L'organizzazione riconosce come proprio ambito territoriale di operatività lo stesso del Comune di residenza nonché quello della Provincia di Milano dietro specifica richiesta delle Autorità competenti.

Nel quadro del Servizio Nazionale di Protezione Civile, l'organizzazione può inoltre operare in ambito nazionale e internazionale.

TITOLO III: GLI ADERENTI

Articolo 9 Forme di adesione

L'organizzazione, costituita in forma di associazione, riconosce differenti modalità di adesione:

- 1) socio volontario, che prestando volontariamente e gratuitamente la propria opera rappresenta l'elemento fondamentale ed essenziale dell'organizzazione stessa, partecipa attivamente alle finalità che essa si propone ed è soggetto alle norme indicate nello statuto e nel regolamento interno;
- 2) socio benemerito, che avendo acquisito merito nei confronti dell'organizzazione, vi aderisce pur non prestando attività di volontariato nel settore di operatività;
- 3) socio sostenitore, che versando una quota superiore a quella ordinaria secondo quanto stabilito annualmente dall'Assemblea ed eventualmente partecipando ad attività di sostegno all'organizzazione, fornisce aiuto materiale e morale all'organizzazione stessa.

I soci benemeriti e i soci sostenitori, possono partecipare alla vita associativa, all'assemblea con diritto di voto.

Articolo 10 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 5 Volontari come stabilito dalla Legge (comma 1, art. 32 Codice del Terzo settore).

Possono presentare domanda di adesione all'organizzazione tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà, che abbiano compiuto la maggiore età e siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo. Ogni controversia nel caso la domanda sia respinta viene affidata alla decisione dell'Assemblea.

La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo, completato in ogni sua parte e firmato dall'interessato.

Modi, tempi e requisiti di ammissione sono definiti nel Regolamento interno.

Articolo 11 Diritti

Le norme del presente articolo si applicano agli aderenti che ne sono soggetti (art. 9).

Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi sociali dell'organizzazione e di esserne eletti a far parte.

Essi hanno i diritti di informazione stabilita dalle Leggi e dallo Statuto.

Ad essi è inoltre riconosciuto il diritto di recesso; la richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con dichiarazione scritta ed ha, se non diversamente concordato, effetto immediato.

Gli aderenti hanno diritto alla copertura assicurativa prevista nel presente statuto (art. 39).

Articolo 12

Doveri

Le norme del presente articolo si applicano agli aderenti che ne sono soggetti (art. 9).

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Durante le attività, il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza ed onestà nel rispetto dei principi della democrazia, dell'ordinamento giuridico italiano e delle finalità che l'organizzazione si è data (titolo III).

Articolo 13

Esclusione

L'aderente all'organizzazione può essere escluso dalla stessa:

- 1) se contravviene a quanto stabilito:
 - dallo Statuto, o
 - dal Regolamento interno, o
 - dalle deliberazioni degli organi sociali;
- 2) per gravi motivi:
 - grave inadempimento dell'associato;
 - impossibilità sopravvenuta delle sue prestazioni;
 - perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione o sopravvenuta indegnità morale valutata con riguardo agli stessi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Ogni controversia nel caso di esclusione viene affidata alla decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo (solo se raggiunti i requisiti previsti dalla legge).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Articolo 15

L'Assemblea

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo e permanente dell'organizzazione. E' composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione che ne abbiano diritto (art. 9), ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione stessa.

Spetta all'Assemblea:

- a) in sede ordinaria:
 - dare direttive generali e deliberare sull'attività dell'organizzazione;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - eleggere l'Organo di Controllo, solo al raggiungimento dei requisiti di legge;
 - approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
 - decidere in caso di controversie relative all'ammissione e all'esclusione degli aderenti;
- b) in sede straordinaria:
 - deliberare sulle modificazioni statutarie e del regolamento, il trasferimento della sede e lo scioglimento dell'organizzazione.

2. L'Assemblea si può tenere in prima o seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorra almeno un'ora tra di esse.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo oppure su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo ovvero quando almeno un decimo degli aderenti che ne abbiano diritto (art. 9) ne faccia richiesta motivata al Presidente (art. 20 cc.).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice di voti e con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

L'Assemblea straordinaria riunita per modificare l'atto costitutivo, lo statuto o il regolamento richiede la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti (art. 21 cc.).

Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo di affissione di un comunicato nella sede

dell'organizzazione o di comunicazione telefonica o di comunicazione scritta, anche mediante posta elettronica, "ad personam" almeno 14 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.

Ad ogni aderente spetta un voto. E' ammessa la delega di voto ad altro aderente, nel limite massimo di una per aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o in sua assenza da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari (art. 33).

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea ordinaria sceglie, tramite votazione segreta, fra i propri aderenti da 5 a 9 componenti il Consiglio Direttivo; il numero dei componenti viene deciso in sede assembleare prima delle elezioni.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Soci Volontari associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Esso è l'organo che svolge le attività esecutive dell'organizzazione previste nello Statuto, nel Regolamento e/o deliberate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- predispone i bilanci preventivo e consuntivo (art. 30);
- delibera sull'ammissione dei nuovi aderenti (art. 10);
- delibera, sull'esclusione di aderenti nei casi previsti (art. 13);
- delibera sull'accettazione e sull'utilizzazione di erogazioni, donazioni e lasciti (art. 26), rimborsi (art. 27), proventi derivanti da attività marginali (art. 28);
- provvede alle sanzioni disciplinari nei confronti degli associati.
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o in sua assenza da un componente del Consiglio appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo (art. 33).

- 2 Il Consiglio Direttivo comprende:
- il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Responsabile Operativo;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.

Le cariche vengono assegnate fra i membri del Consiglio Direttivo per elezione; l'elezione spetta, per la carica di Presidente, all'Assemblea Generale nella medesima seduta in cui è stato nominato il Consiglio Direttivo, e per le altre cariche al Consiglio Direttivo stesso nel corso della prima riunione.

In caso uno o più dei membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare, per qualsiasi causa, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda tramite elezione alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 17

Il Presidente

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'organizzazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, rieleggibile per solo 2 mandati, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (4 anni).

Articolo 18

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, oppure in quelle mansioni a cui venga da lui espressamente delegato, con i medesimi poteri.

Articolo 19

Il Responsabile Operativo

Il Responsabile Operativo è il responsabile delle attività proprie dell'ufficio di coordinamento, cui compete l'ordinamento dei differenti aspetti dell'attività associativa mediante opportuna programmazione, in modo da ottenere un'unità d'azione organica ed efficace, conforme alle finalità che l'organizzazione si è proposta (art. 7).

Articolo 20

Il Segretario

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa delle attività proprie dell'ufficio di segreteria comprendenti, fra l'altro, il tesseramento degli aderenti e la tenuta dei libri sociali, e delle attività di pubbliche relazioni e di promozione d'immagine.

Articolo 21

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile delle attività proprie dell'ufficio di tesoreria, cui compete la gestione di cassa (incassi e pagamenti), ed è preposto all'elaborazione dei bilanci consuntivo e preventivo e alla gestione patrimoniale dell'organizzazione.

Articolo 22

Organo di controllo

L'Organo di controllo Monocratico è nominato dall'assemblea, solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 Riforma terzo Settore).

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre esercita, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 della Riforma del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25 Indicazione delle risorse

Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi degli aderenti;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati;
- e) attività marginali ed occasionali di carattere commerciale e produttivo;
- f) rendite patrimoniali;
- g) contributi pubblici e privati;
- h) ogni altro tipo di entrate.

Articolo 26 I beni

I beni dell'organizzazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili.

Tutti i beni sono acquisiti dall'organizzazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 27 I contributi degli aderenti

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea, e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'organizzazione.

Articolo 28
Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 29
Rimborsi da convenzioni

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con le disposizioni della convenzione.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 30
Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Articolo 31
Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione e conformemente a quanto stabilito dall'art. 15, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore e che perseguono le medesime finalità, nei termini come previsti dall'art. 9 legge del terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Gli eventuali beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Articolo 32

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Tesoriere concordemente col Consiglio Direttivo.

Articolo 33

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, richiedendo l'accesso alla segreteria ed autorizzati dal Presidente.

Articolo 34

Approvazione del bilancio

Il bilancio, consuntivo e preventivo, è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 15 dello Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e quella di approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno seguente devono tenersi entro il 15 Marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio consuntivo stesso si riferisce; è possibile tenere entrambe in un'unica sessione.

Il bilancio, consuntivo e preventivo, è depositato presso la sede dell'organizzazione, (con allegata la relazione del Revisore dei Conti in caso di raggiungimento delle soglie previste nell'art. 31 D.lgs 1/2018), nei 14 giorni prima della seduta dell'Assemblea e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII: LE CONVENZIONI

Articolo 35 Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Articolo 36 Stipula e attuazione della convenzione

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione.
Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione stessa.

TITOLO VIII: VOLONTARI, LAVORATORI

Articolo 37 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari come meglio descritto all'art. 39 del presente statuto.

Articolo 38 **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO IX: **LA RESPONSABILITÀ**

Articolo 39 **Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

Gli aderenti all'organizzazione che ne hanno diritto (art. 9) sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture vengono comunicate annualmente in sede assembleare.

Articolo 40 **Responsabilità dell'organizzazione**

L'organizzazione risponde, con i propri beni (oppure con le proprie risorse economiche), dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO X: **RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

Articolo 41 **Rapporti con enti e soggetti privati**

L'organizzazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Articolo 42 **Rapporti con enti e soggetti pubblici**

L'organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Melegnano, 27 Giugno 2022

<i>Il Presidente</i>	<i>Antonino Epifanio Bonomo</i>
<i>I Consiglieri</i>	<i>Antonino Mario Lutri (vicepresidente)</i>
	<i>Giuseppe Costa (responsabile operativo)</i>
	<i>Claudio Egidio Radice (segretario)</i>
	<i>Marco Rossi (tesoriere)</i>